SENT. NR. 62/2026/R

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio RAELI	Presidente relatore
Riccardo PATUMI	Consigliere
Francesco LIGUORI	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 46657** proposto dal Procuratore regionale nei confronti della **CORONA GESTIONE ALBERGHI S.r.l.s.** (P.Iva 04511570402), avente sede legale in Rimini, al viale Antonio e Leonida Valentini n. 11, con domicilio digitale sulla p.e.c. coronagestione@pec.cgn.it e **Anna ESPOSITO**, nata a Napoli il 6 gennaio 1984 (C.F.: SPSNNA84A46F839H), residente a Rimini (RN), al viale Stoccolma n. 21, quale coautore materiale - agente contabile di fatto (legale rappresentante p.t. della Corona Gestione Alberghi S.r.l.s.); al risarcimento del danno nella misura di **€ 7.192,08**, a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 2023, oltre rivalutazione ed interessi legali, in pregiudizio al Comune di Rimini, in persona del Sindaco p.t.;

Udita, alla pubblica udienza del **18 febbraio 2026**, la relazione del Presidente dott. Vittorio Raeli;

Udito, per la Procura regionale, il viceprocuratore generale Cons. **Domenico**

De Nicolo, il quale ha concluso riportandosi agli atti depositati e confermando le conclusioni ivi formulate.

Assenti e non costituiti in giudizio la **CORONA GESTIONE ALBERGHI S.r.l.s.** e **Anna ESPOSITO**.

Visti gli atti del procedimento istruttorio **I00687/2025**, esitati nell'atto di citazione;

Visto l'atto di citazione, depositato in data 14 ottobre 2025;

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa;

Considerato in

FATTO

Il Procuratore regionale ha esposto i fatti posti a base dell'atto di citazione, secondo quanto testualmente riportato.

A seguito di segnalazione del Comune di Rimini, la Procura regionale, dopo avere svolto attività istruttoria, nell'ambito della quale era emerso l'omesso riversamento relativo alla imposta di soggiorno pari a **€ 7.192,08** e avere invitato a dedurre gli odierni convenuti, ha depositato in data 14 ottobre 2025 atto di citazione avverso i medesimi soggetti, ritenuti, sulla base della prevalente giurisprudenza della Corte dei conti, agenti contabili e titolari di rapporto di servizio con il Comune, con riguardo alla imposta di soggiorno, anche successivamente alla modifica normativa effettuata con l'art. 180, comma 3, D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, che ha introdotto il comma 1-ter all'art. 4 D.LGS. n. 23/2011.

Di qui la domanda di condanna al pagamento, in favore del Comune di Rimini della somma di **€ 7.192,08** a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 2023, oltre rivalutazione ed interessi legali, in pregiudizio all'amministrazione, in

persona del Sindaco p.t.

All'odierna udienza, il Procuratore regionale si è richiamato agli atti depositati e ha confermato le conclusioni ivi formulate.

Ritenuto in

DIRITTO

Ciò premesso, deve porsi il Collegio la permanenza o meno della giurisdizione contabile in relazione alla fattispecie di responsabilità del gestore della struttura alberghiera o comunque ricettiva per il danno da omesso riversamento nelle casse comunali della imposta di soggiorno.

Come noto, infatti, fino alla riforma di cui al D.L. n. 34/2020, convertito, con modifiche, dalla L. n.77/2020, la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. un., n. 22963/2025 e n. 19654/2018) e la prevalente giurisprudenza della Corte dei conti attribuiva all'albergatore il ruolo di agente contabile e, conseguentemente, riconosceva la giurisdizione contabile sulla riscossione dell'imposta di soggiorno da parte del predetto.

Senonché, l'espressa qualificazione normativa dell'albergatore quale "responsabile di imposta", ad opera del citato comma 1-ter aggiunto all'art. 4 del D.LGS n. 23/2011, ha fatto venir meno quel "silenzio normativo" che era stato colmato facendo ricorso, ai fini dell'inquadramento giuridico, alla figura dell'agente contabile.

La costruzione qualificatoria e sistematica deve ora partire dall'esplicito dato normativo che rinvia al ruolo definito dall'art. 64, comma 3, D.P.R. n. 600/1973 (ora art. 2, comma 3, D.LGS 24.3.2025, n.33).

Il responsabile di imposta, obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi, è persona estranea

al presupposto impositivo, che concerne invece unicamente l'ospite, e la sua responsabilità è insita nel ruolo di garanzia a lui assegnato ex lege nel rafforzamento della pretesa impositiva dell'amministrazione finanziaria e della sua satisfattività (Cass., sez. V, n. 9538/2022 a proposito del notaio nella qualità di responsabile d'imposta ex art. 57 del D.P.R. n. 131/1986).

L'affiancamento della responsabilità del responsabile d'imposta a quella dell'effettivo contribuente obbligato insieme con altri genera una forma di solidarietà passiva che muove da una relazione non paritetica, ma secondaria o dipendente rispetto a quella del soggetto passivo dell'imposta, tale da legittimare l'esercizio, nei confronti di quest'ultimo, del diritto di rivalsa per l'intero ammontare di quanto pagato, ai sensi dell'art. 64, comma 3, D.P.R. n. 600/1973.

Sotto il profilo procedurale, il legislatore del 2020, dopo avere qualificato l'albergatore come responsabile d'imposta, ha procedimentalizzato l'attuazione in autotassazione del tributo, ponendo a carico del gestore l'obbligo di presentazione di una dichiarazione a cadenza periodica. Ha, inoltre, previsto specifiche sanzioni per il caso di dichiarazione infedele o omessa, secondo i meccanismi di quantificazione propri della normativa tributaria (sanzione corrispondente ad una somma dal 100 al 200 per cento dell'imposta evasa), e per la condotta di omesso, ritardato o carente versamento dell'imposta ha rinviato alle sanzioni tributarie di cui al D.LGS. n. 471/1997.

La natura esclusivamente tributaria dell'obbligazione dell'albergatore come responsabile d'imposta è stata già affermata dalla Corte di cassazione (Sez. V, n. 6187/2024) ove si è puntualizzato che, a seguito del riconoscimento come responsabili d'imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del turista, i gestori

delle strutture ricettive sono obbligati a versare il tributo anche qualora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato loro l'ammontare corrispondente

Con la recente ordinanza n. 1527/2026, infine, la Corte di cassazione, a sezioni unite, ha affermato che, a seguito della novella del 2020, l'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria e che ciò determina il venir meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti fra Ente impositore e responsabile d'imposta nella esclusiva sfera della giurisdizione tributaria.

Deve, dunque, dichiararsi il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nel giudizio indicato in epigrafe, in favore della giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell'art. 17, comma 1, c.g.c.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna

DICHIARA

il difetto di giurisdizione della Corte dei conti nel giudizio indicato in epigrafe, in favore della giurisdizione del giudice tributario.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 18 febbraio 2026.

IL PRESIDENTE RELATORE

Dott. Vittorio Raeli

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 16 aprile 2026

Il Direttore di Segreteria (Dott. Laurino Macerola) (firmato digitalmente)